



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 87 del Registro
del 25-6-2015

Oggetto: **BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI GROTTA ZUBBIA DI
PALMA DI MONTECHIARO**

ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 25 del mese di GIUGNO, alle ore 13,50,
nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza
dei signori:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
- AMATO PASQUALE	<i>Sindaco</i>	☒	☐
- BALISTRERI DANIELE	<i>Assessore</i>	☒	☐
- DI MICELI GIUSEPPE	<i>Assessore</i>	☒	☐
- ALOTTO CALOGERO	<i>Assessore</i>	☐	☒
- CAPOBIANCO FRANCESCA	<i>Assessore</i>	☒	☐

Partecipa il Segretario Generale d.ssa BRIGIDA BRACCO

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Premesso

che è intendimento dell'Amministrazione Comunale valorizzare tutti i siti artistici, archeologici e di interesse culturale e turistico presenti sul territorio al fine di un rilancio delle politiche del turismo, giudicate particolarmente interessanti in un territorio che cerca in dette attività la propria riqualificazione anche da un punto di vista economico e sociale;

che, a tale scopo, l'Amministrazione Comunale è interessata a potere rendere fruibili detti siti in maniera da programmare itinerari turistici capaci di attrarre i visitatori e gli studiosi che intendono trascorrere a Palma di Montechiaro periodi di vacanza e/o studio;

che la fruibilità di un maggior numero possibile di siti di interesse storico e culturale consente una maggiore permanenza del visitatore nel territorio, con conseguenza ricaduta positiva sull'economia locale;

Considerato

che tra i siti riconosciuti particolarmente interessanti è la "Grotta Zubbia, situata in una zona facilmente raggiungibile, all'ingresso del Centro abitato di Palma di Montechiaro;

che La Grotta Zubbia fu frequentata per la prima volta dall'uomo in un periodo compreso fra il VI e il V millennio a.C. (neolitico antico-medio), per poi essere utilizzata anche durante l'età del rame (IV-III millennio a.C.). Studiata per la prima volta nel 1927 da Paolo Orsi insieme al primo archeologo palinese Giacomo Caputo, restituì numerosi reperti ceramici, in pietra, in osso, resti di focolari risalenti per lo più all'età del rame. I reperti sono conservati ed esposti nei musei archeologici di Siracusa e Agrigento;

che la grotta è parte di un sistema carsico e naturalistico di rara bellezza, all'interno del quale ricadono numerosi resti di fornaci di età moderna;

che, durante l'età del rame, le colline alle spalle della Grotta ospitarono dei villaggi di capanne e necropoli scavate nella roccia;

Tenuto conto

che già nel 2014 l'importante sito è stato aperto al pubblico grazie all'intesa dell'Amministrazione con la Sovrintendenza ai Beni Archeologici di Agrigento;

che, al fine di una fruibilità durante tutto l'anno, è necessario concordare con la competente Sovrintendenza le modalità ed i criteri per la gestione del sito, rispettando le competenze che la vigente normativa assegna ai due Enti;

che, a tale proposito, da contatti con gli Uffici della Sovrintendenza di Agrigento, è stata stilata la bozza di convenzione che si allega al presente atto, affinché, prima della stipula definitiva, venga trasmessa agli Uffici dell'Assessorato per i prescritti pareri;

PROPONE

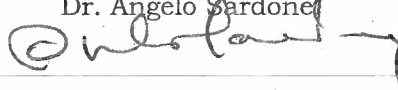
di adottare la bozza di CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI GROTTA ZUBBIA che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di dare mandato al Capo Settore Servizi Sociali e Culturali di inoltrare il presente atto ai competenti Uffici della Soprintendenza di Agrigento per i successivi provvedimenti autorizzatori;

di dare atto che, acquisito il benestare da parte della Sovrintendenza di Agrigento, si provvederà alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per la stipula della Convenzione di che trattasi;

di dare atto che a quanto prescritto agli artt. 3, 5 e 7 verrà fatto fronte con personale e mezzi già in uso a questo Ente;

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
Dr. Angelo Sardone

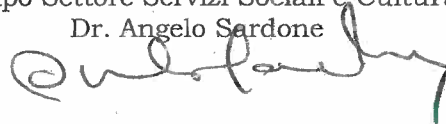


PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della Legge 142/90, recepita con L.R. 48/91, così come sostituito dall'art. 12 della Legge n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica. Si attesta, altresì, la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.O.E.L.

Data _____

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
Dr. Angelo Sardone

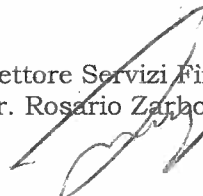


PARERI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della L. 142/90, recepita con L.R. 48/91, così come sostituito dall'art. 12 della L. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile ~~e si attesta la copertura finanziaria.~~

Data _____

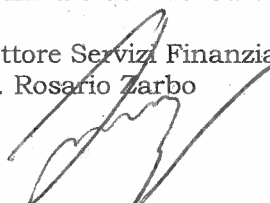
Il Capo Settore Servizi Finanziari
Dr. Rosario Zarbo



Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art. 183, comma 6 del T.U.O.E.L.

Data _____

Il Capo Settore Servizi Finanziari
Dr. Rosario Zarbo



LA GIUNTA

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio competente per quanto concerne la responsabilità tecnica;

Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio di ragioneria per quanto concerne la responsabilità contabile;

Visto il vigente T.U.O.E.L.;

A voti unanimi espressi nei modi e forma di Legge;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta.
In seguito, dopo votazione unanime e palese, dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo.

**Bozza di
CONVENZIONE
PER LA GESTIONE
DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI GROTTA ZUBBIA
DI PALMA DI MONTECHIARO**

TRA

La Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana- Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana, e per esso la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, rappresentata dalla D.ssa Caterina Greco nata a Palermo il domiciliata per la sua carica in Agrigento, nominata Soprintendente con DDG n. del, ai sensi dell'art. 22, comma 1 della L.R. 20/2000, per l'assolvimento delle funzioni individuate dall'art. 22, comma 2.

E

il Comune di Palma di Montechiaro rappresentato dal Sindaco nato a il, il quale agisce per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amm./ne che rappresenta;
L'anno duemilaquattordici, il giorno del mese di negli Uffici della Soprintendenza Beni Culturali Ambientali di Agrigento – Sede legale di Via Ugo La Malfa (Villa Genuardi)

Sono presenti

- Il Dott. in qualità di Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento
- Il Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro

PREMESSO

- Che la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono elementi primari sulle quali tutte le amministrazioni sono chiamate ad impegnarsi in modo leale ed efficace per rendere, sempre di più, i propri territori dei veri attrattori turistici di livello nazionale e internazionale;
- Che vige la consapevolezza che il patrimonio culturale siciliano è una risorsa da valorizzare anche attraverso il miglioramento delle attività e dei servizi culturali e che di questo i beni culturali ricadenti nella provincia di Agrigento hanno un ruolo di rilievo nell'offerta culturale regionale;
- Che occorre perseguire azioni per incrementare la qualità della fruizione oltre che per favorire l'accesso ai consumi culturali;
- Che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, all'art.112, disciplina le modalità per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica richiamando il principio della concertazione;
- Che è opportuno favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le strutture civiche e quelle regionali per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale;

VISTO

l'art. 15 della L. 241/90 che dà la possibilità alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi fra loro per disciplinare lo svolgimento di attività d'interesse comune;

il D.P.R. 637 del 1975 recante "Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti" che ha conferito all'amministrazione regionale l'esercizio nel territorio della regione di tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei;

l'art. 3 della legge n°80 del 01/08/1977 recante "norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali e ambientali nel territorio della Regione Siciliana" che conferisce tutte le attribuzioni di competenza della Regione nella materia dei beni culturali e ambientali all'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

- l'art. 15 della L. 241/90 che dà la possibilità alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi fra loro per disciplinare lo svolgimento di attività d'interesse comune;
- l'art. 5 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. N°42/2004, che prevede particolari forme di cooperazione tra gli enti pubblici territoriali sulla base di specifici accordi o intese;

l'art. 6 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. N°42/2004, che definisce la valorizzazione quale esercizio delle

funzioni e della disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio stesso, comprendendo anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale;

gli artt. 102, 111 e 112 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. N°42/2004, che prevedono la possibilità per le amministrazioni firmatarie, di definire un modello di gestione associata, al quale le amministrazioni stesse parteciperanno in forma strutturale e continuativa allo scopo di garantire la manutenzione, l'accoglienza, la vigilanza e la valorizzazione attraverso la stipula di specifici accordi e convenzioni;

CONSIDERATO CHE

- l'Amministrazione Comunale ha manifestato alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento la volontà di stipulare una convenzione per la gestione dell'area archeologica di Grotta Zubbia;
- La presente convenzione, condivisa con il Comune di Palma di Montechiaro, che trova il consenso e l'approvazione del Direttore Generale del Dipartimento BB.CC.AA. e dell'I.S. espresso con nota prot. n°del....., oltre a rivestire una notevole valenza per la promozione del territorio di Palma di Montechiaro, riveste anche grande importanza per la promozione dei beni culturali dell'intera Provincia.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Fruizione dei Beni

Le parti, con la presente convenzione, concordano che è necessario ricercare adeguate forme di collaborazione per favorire una adeguata fruizione dei beni culturali.

Art. 3

Ambiti di collaborazione e competenze

La collaborazione tra i citati Enti avverrà nel rispetto delle proprie competenze e delle prerogative di ciascuno di essi.

A tal fine, alla Soprintendenza si attesterà il coordinamento generale di tutte le attività; la competenza sotto il profilo tecno-scientifico e di tutela, nonché la più ampia facoltà di adottare tutti gli interventi ritenuti necessari sotto i suddetti profili.

Il Comune curerà la manutenzione dei predetti Beni, da realizzarsi con la guida di un responsabile incaricato dalla Soprintendenza o di un tecnico comunale all'uopo incaricato.

Le parti si impegnano a realizzare, di concerto tra loro e ciascuno per l'ambito di propria competenza, le attività di seguito riportate:

individuazione e coinvolgimento di altri soggetti quali Associazioni, Fondazioni, Università, o altro soggetto preferibilmente locale, che possa contribuire a vario titolo alla valorizzazione delle strutture sopra individuate, secondo specifici riferimenti normativi, nonché accordi quadro emanati dal Superiore Dipartimento;

creare le condizioni per realizzare campagne congiunte di comunicazione e promozione del patrimonio culturale oggetto della presente intesa, come volano per lo sviluppo culturale ed economico dell'intero territorio;

organizzazione di eventi di valorizzazione dei Beni, anche tramite l'intervento finanziario di soggetti privati;

ampliamento della gamma dei servizi culturali cercando di coinvolgere anche le Associazioni culturali del luogo;

pubblicazione e divulgazione di materiali di informazione, promozione e didattici (stampati, video siti internet etc.);

adeguata politica di fruizione dei Beni attraverso la:

1. realizzazione di circuiti organizzati in grado di offrire supporti adeguati alla fruizione stessa;
2. mantenimento dell'accessibilità e la messa in sicurezza di Beni sopra individuati agendo, ciascun Ente, secondo le proprie specifiche competenze;
3. istituzione di un ticket di ingresso, da determinare in relazione agli itinerari di visita e da definire tra le parti con apposita convenzione per le finalità previste dall' art.7 della L.R. N°10 del 27.04.1999 e s.m.i.;

ART. 4

Concessione in uso di area archeologica

La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento affida temporaneamente al Comune di Palma di Montechiaro l'area archeologica di Grotta Zubbia e le strutture per la fruizione in essa comprese, di cui all'allegato A (planimetria e verbale di consistenza).

ART. 5

Oneri

Ferma restando l'assoluta ed esclusiva competenza dell'Amministrazione Regionale sotto il profilo scientifico, come pure in materia di tutela e valorizzazione, al Comune competono gli oneri della custodia, unitamente ad eventuale personale di custodia della Soprintendenza di Agrigento, della manutenzione e pulizia ordinaria e straordinaria dell'area archeologica nonché le spese di funzionamento (acqua, energia elettrica etc.).

La custodia dell'area archeologica sarà assicurata dal Comune mediante controllo ed eventuale riparazione della recinzione e delle vie di accesso al sito ed attraverso l'attività di un Responsabile tecnico nominato dalla Soprintendenza in accordo con il Comune se si dovesse trattare di tecnico dipendente comunale.

Considerato il tipo di servizio e la particolare delicatezza dello stesso, il responsabile dovrà preventivamente essere sottoposto all'approvazione della Soprintendenza. Il responsabile dell'area archeologica dovrà coordinare tutto l'eventuale personale in servizio provvedendo ad informare tempestivamente la Soprintendenza affinché essa possa esercitare il necessario controllo per quanto di competenza.

Il servizio dovrà essere articolato in modo da prevedere la visita del sito da parte dei visitatori, inserendola all'interno di un itinerario turistico da concordare tra i due Enti. Il sito sarà accessibile soltanto durante tale itinerario culturale.

ART. 6

Permessi studio e riproduzione

Si attesta esclusivamente all'Amministrazione Regionale BBCCAA la competenza scientifica, permessi di studio, pubblicazione, permessi per riprese fotografiche, cinematografiche, televisive e relativi a qualsiasi altro caso di riproduzione dei reperti stessi, sia che si tratti di beni immateriali sia che si tratti di beni materiali (art 107 del Dlg. N. 42/2004).

Tali permessi dovranno essere tutti rilasciati per iscritto dalla Soprintendenza , secondo le modalità previste dalla legge vigente in materia di concessioni e riproduzioni di beni demaniali, ivi compresi i canoni dovuti che dovranno affluire nell'apposito Capitolo d'entrata del bilancio della Regione Siciliana.

Ai sensi dal Codice dei Beni Culturali del 2004 è vietato qualsivoglia uso difforme incompatibile con la tutela e la conservazione;

ART. 7

Tutela e Valorizzazione

Si attesta all'Amministrazione Regionale dei beni Culturali e Ambientali ogni competenza in tema di tutela.

Essa si riserva quindi la più ampia facoltà di adottare tutti gli interventi della stessa ritenuti necessari.

Qualora, infatti, tali condizioni venissero a cessare, anche parzialmente, l'Amministrazione Regionale Beni Culturali e Ambientali, provvederà all'immediata revoca della concessione dell'area archeologica, facoltà che la stessa Amministrazione peraltro si riserva in ogni momento e per qualsiasi altro motivo dovesse ritenere opportuno.

Il Comune di Palma di Montechiaro assicura, ai fini della custodia e vigilanza, per ogni improvvisa necessità il proprio immediato intervento, anche nelle ore notturne.

Per la promozione e la valorizzazione dei beni facenti parte della presente convenzione, il Comune di Palma di Montechiaro e all'Amministrazione Regionale dei beni Culturali e Ambientali, predisporranno programmi condivisi di iniziative culturali. Eventuali manifestazioni pubbliche o di promozione turistica promosse solamente dal Comune di Palma di Montechiaro dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza.

La Soprintendenza di Agrigento esercita l'alta sorveglianza su tutte le attività che si svolgeranno nell'area archeologica inerenti i beni tutelati dal Codice dei Beni Culturali del 2004.

ART. 8

Apertura al pubblico

In considerazione dell'importanza del sito e del fatto che le visite saranno di breve durata, l'accesso allo stesso sarà inserito in un itinerario culturale da approvare d'intesa tra i due Enti, comprendente anche altre bellezze architettoniche e paesaggistiche del luogo. Per tale motivo, un eventuale ticket da versare da parte dei partecipanti al tour potrà prevedere, d'intesa tra le parti, una quota a favore dell'Amministrazione Regionale.

Alla fine di ogni mese il Responsabile nominato ai sensi de precedente art. 5, provvederà ad inoltrare alla Soprintendenza una relazione sulle attività condotte nel mese precedente con l'indicazione dei numero dei visitatori che hanno avuto accesso al sito.

ART. 9

Proprietà

Alla scadenza del contratto le migliorie, riparazioni o modifiche eventualmente eseguite dal Comune di Palma di Montechiaro resteranno acquisite dall' Assessorato BB. CC. e I.S., Dipartimento BB.CC. e I.S. e per

esso la Soprintendenza BB.CC.AA di Agrigento, anche se eseguite con il consenso di quest'ultima, salvo il diritto di pretendere la rimessione in pristino delle opere.

Il comune di Palma di Montechiaro si impegna a riconsegnare l'area archeologica nelle medesime condizione certificate al momento dell'immissione in uso, salvo il normale deperimento.

Art. 10

Durata

La presente convenzione, ha durata tre anni e può essere modificata, integrata o rinnovata, previo accordo scritto delle parti.

Art. 11

Il presente atto, redatto in tre copie, è esente dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata al D.P.R. 642/72, ed è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86

Il Soprintendente

Il Sindaco

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'M' or 'N' followed by a flourish.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE